



LEGGE 13 febbraio 1980, n. 5 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 18 febbraio 1980).

Istituzione di una azienda autonoma per la gestione della Centrale del Latte

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 febbraio 1980.

Art. 1

E' costituita, con la presente legge, l'azienda autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte, con sede a Cà Martino di Acquaviva.

Art. 2

L'azienda autonoma persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il ritiro di tutto il latte prodotto dagli allevatori sammarinesi;
- b) reperire il latte eventualmente mancante al fabbisogno della popolazione sammarinese e provvedere alla collocazione di quello eventualmente eccedente;
- c) sottoporre a risanamento igienico il latte ritirato e provvedere alla sua immissione al consumo;
- d) acquistare, o eventualmente produrre, latte sterile, in quantità almeno sufficiente al consumo interno;
- e) trasformare il latte in prodotti lattiero-caseari;
- f) commercializzare prodotti lattiero-caseari di produzione non propria;
- g) svolgere attività intese a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento degli allevamenti sammarinesi in collaborazione con il Dicastero dell'Agricoltura;
- h) svolgere azioni promozionali per diffondere e incrementare il consumo di latte.

Art. 3

All'azienda autonoma è concesso in uso, previo inventario e consegna a norma delle disposizioni contenute nella Legge 9 novembre 1979 n. 70, senza alcun corrispettivo, lo stabilimento di proprietà

statale di Cà Martino, completo di tutte le attrezzature e macchinari necessari al funzionamento, nello stato attuale.

Gli oneri della manutenzione del fabbricato e delle attrezzature, nonchè l'ammortamento di queste ultime, sono imputati sul bilancio dell'azienda.

Art. 4

L'azienda è gestita da un Consiglio di Amministrazione che è composto da 7 membri che restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale ed è così composto: Presidente e 4 membri in rappresentanza della Pubblica Amministrazione, 2 membri di cui un rappresentante dei produttori agricoli designato dall'A.S.P.A. ed uno dei consumatori designato dalle Organizzazioni Sindacali.

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione può essere un dipendente della Centrale del Latte.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e degli accordi sindacali;
- b) trattare la modifica dei contratti di lavoro con le Organizzazioni Sindacali;
- c) stipulare contratti di appalto per i trasporti con operatori privati;
- d) presentare ogni anno i bilanci preventivi e consuntivi dell'azienda per l'approvazione del Consiglio Grande e Generale in adempimento delle norme di cui alla legge 9 novembre 1979 n.70;
- e) autorizzare tutti gli acquisti e le spese previste dal bilancio preventivo;
- f) stipulare contratti per forniture, approvvigionamenti e vendite attinenti alla normale gestione dell'azienda;
- g) concordare il prezzo del latte con i produttori nei modi previsti dal regolamento di cui all'art. 16;
- h) presentare domanda alla Commissione Prezzi per la revisione del prezzo al consumo del latte pastorizzato e degli altri prodotti interessati da interventi calmieratori;
- i) affidare incarichi particolari al Presidente o a singoli Consiglieri e conferire incarichi a consulenti esperti in materia lattiero-casearia;
- l) rispettare quant'altro è contemplato dal regolamento previsto all'art. 16 della presente legge.

Art. 6

Il Presidente dell'azienda autonoma è nominato dal Consiglio Grande e Generale e dura in carica 5 anni, ed ha i seguenti compiti:

- a) presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione;
- c) ha la firma legale dell'azienda;
- d) cura l'esecuzione delle delibere emanate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sul buon andamento dell'azienda e sull'operato del Direttore;
- f) trasmette al Congresso di Stato relazioni almeno quadrimestrali sull'andamento dell'azienda;
- g) può in caso di urgenza adottare provvedimenti normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta di quest'ultimo;
- h) intrattiene i normali rapporti con il Dicastero dell'Agricoltura.

Art. 7

I Sindaci Revisori dell'azienda sono tre, vengono nominati dal Consiglio Grande e Generale, durano in carica 5 anni, sono rieleggibili ed hanno i seguenti compiti:

- a) controllare l'esattezza e la veridicità delle strutture contabili;
- b) partecipare, se lo ritengono opportuno, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigilare sulla regolarità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- d) relazionare al Consiglio Grande e Generale sul bilancio consuntivo dell'azienda;
- e) compiere ispezioni almeno trimestrali.

I Sindaci Revisori sono penalmente responsabili a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

Il controllo igienico-sanitario del latte e derivati è eseguito dagli Uffici competenti in conformità alla normativa in materia.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo accompagnato da una relazione illustrativa da presentare al Consiglio Grande e Generale.

Il bilancio consuntivo deve essere inoltrato al Consiglio Grande e Generale entro il 28 febbraio di ogni anno, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Revisori.

Art. 10

Il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci Revisori rispondono personalmente ed in solido nei confronti dello Stato e dei terzi per ogni danno arrecato per dolo, negligenza o inosservanza alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 11

Ogni anno il Consiglio Grande e Generale, su proposta del Deputato all'Agricoltura, fissa l'ammontare del gettone di presenza da corrispondere al Presidente, ai Consiglieri ed ai Sindaci per le loro prestazioni.

L'importo complessivo delle competenze grava sul bilancio dell'azienda.

Art. 12

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Sono ammesse operazioni contabili che riguardano l'esercizio dell'anno precedente per tutto il mese di gennaio.

Art. 13

Ogni onere derivante da interventi dello Stato, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti lattiero-caseari, viene rimborsato immediatamente dalla Pubblica Amministrazione all'azienda, per un importo esattamente corrispondente alle minori entrate o ai maggiori costi subiti.

Art. 14

L'azienda autonoma è esentata dal pagamento di qualsiasi imposta diretta e indiretta e beneficia della franchigia postale.

Art. 15

Allo scopo di far fronte alle esigenze di carattere finanziario dell'azienda autonoma viene costituito a favore della medesima un fondo di dotazione nella misura di L.50.000.000 da imputarsi sul cap. 02690 parte uscite del bilancio di previsione per il 1980.

Tale fondo è incrementato o diminuito ogni anno degli eventuali utili o perdite di gestione.

Gli interessi bancari attivi maturati vanno ad incrementare il fondo medesimo.

Art. 16

Apposito Regolamento dell'Azienda Autonoma della Centrale del Latte verrà emanato con Decreto Reggenziale.

Art. 17

Sono abrogati gli articoli 25 e 75 della Legge 23 febbraio 1962 n. 4.

Art. 18

La presente legge entra in vigore al momento della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 febbraio 1980-1679 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Amici - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva